

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato
da Fr. 10.000.000,— a Fr. 15.000.000,—

(del 19 agosto 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con istanza 21 aprile 1959 la Banca dello Stato del Cantone Ticino chiedeva che il capitale di dotazione messo a sua disposizione dal Cantone fosse portato da 10.000.000,— a 15.000.000,—, allo scopo di ristabilire la proporzione (prescritta dalla legge federale sulle Banche e le Casse di risparmio dell'8 novembre 1934) fra i fondi propri e gli impegni contratti dalla Banca.

Non occorre invero gran dovizia di argomenti per rendersi conto della fondatezza di tale richiesta e dell'opportunità di dar seguito all'invito rivoltoci.

L'art. 4 della cennata legge federale sulle Banche sancisce il principio che «le Banche hanno l'obbligo di mantenere una adeguata proporzione fra l'ammontare dei loro fondi propri e quello del complesso dei loro impegni, «mentre il relativo regolamento di esecuzione del 26 febbraio 1935 recita, al suo articolo 12, che «i fondi propri devono rappresentare per le Banche cantonali *almeno il 5 % degli impegni*».

Dall'epoca dell'aumento a 10.000.000,— del capitale di dotazione, avvenuto nel 1937 per analoghe ragioni, il giro d'affari della Banca si è enormemente sviluppato. Le cifre di bilancio che nel 1937 ammontavano a 132.000.000,—, hanno raggiunto nel 1951 i 199.000.000,—, nel 1953 i 220.000.000,—, nel 1955 i 241.000.000,—, nel 1956 i 256.000.000,—, nel 1957 i 274.000.000,—, nel 1958 i 306 milioni.

Gli impegni verso terzi ascendevano alla fine del 1958 a Fr. 292.283.653,25 (306.213.436 — [10.000.000 cap. dot. + 3.929.783 fondo di riserva]), mentre i fondi propri della Banca raggiungevano, conto tenuto del fondo di riserva, i franchi 13.929.783,— (4,7 %).

Dall'esame dei dati sopra riprodotti si può facilmente constatare come il rapporto obbligatorio previsto dalla legge non sia più rispettato. Per corrispondere alla percentuale del 5 % i mezzi propri dovrebbero elevarsi a Fr. 14.614.182,66. Attualmente la proporzione è quindi, di 1 : 20,98 (mentre dovrebbe elevarsi a 1 : 20).

Con l'aumento a 15.000.000,— del capitale di dotazione la proporzione verrebbe ridotta da 1 a 15,44 pari al 6,4 % e la posizione della Banca sistemata.

Questa anormale situazione deve essere sanata indipendentemente dal fatto che la garanzia dello Stato per le operazioni della Banca gioca come elemento di sicurezza per gli impegni assunti dall'Istituto verso la clientela. D'altro canto la Banca è già stata sollecitata da parte della Commissione federale delle Banche a voler perfezionare l'aumento. Sarà quindi opportuno uniformarsi alle disposizioni di legge prima dello scadere della proroga, all'occasione concessa sino al 31 dicembre c.a., onde evitare un'eventuale richiamo d'ufficio.

Per quanto ha riferimento alle modalità della operazione, la Banca non necessitando momentaneamente di fondi liquidi, ci ha invitato a seguire la procedura adottata nel 1937, nel senso che essa ci mette a disposizione provvisoriamente il danaro necessario, mediante costituzione di un mutuo, con valuta 1. dicembre 1959. Allo Stato verrebbe aperto un conto debitore speciale denominato «mutuo dotazione III» il cui controvalore sarà registrato in un apposito conto («Capitale di dotazione III»). Gli interessi verranno computati al medesimo

tasso del 4 %, tanto sul mutuo quanto sul capitale di dotazione. Qualora pertanto il mutuo dovesse essere rimborsato, per la remunerazione del capitale di dotazione faranno stato le disposizioni dell'art. 7 della legge 6 maggio 1915.

Per queste brevi considerazioni Vi invitiamo a voler dare la Vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'aumento del capitale di dotazione
della Banca dello Stato da 10.000.000,— a 15.000.000,—
e l'autorizzazione a contrarre il relativo mutuo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 19 agosto 1959 n. 846 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il capitale di dotazione della Banca dello Stato è aumentato da 10.000.000,— a 15.000.000,— a contare dal 1. dicembre 1959.

Art. 2. — Il controvalore dell'aumento (5.000.000,—) sarà preso a mutuo dalla Banca dello Stato.

Art. 3. — Sia allo Stato come alla Banca è riservata la facoltà di rimborsare e rispettivamente di chiedere il rimborso parziale o totale del mutuo, in ogni tempo, alle condizioni previste dall'art. 7 della legge sulla istituzione della Banca dello Stato del Canton Ticino del 6 maggio 1915.

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone.